



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

**Regolamento Comunale per la
concessione in uso temporaneo delle
bacheche comunali**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n° 38 del 25.05.2020

TITOLO I

Parte Generale

Art.1 – Oggetto e definizione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione a titolo temporaneo delle bacheche di proprietà comunale destinandole ai seguenti scopi:
 - a) in via prioritaria per le affissioni da parte di Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, Enti di Assistenza, Enti di Promozione Culturale, Ricreativa, Sportiva, Gruppi Consiliari, Partiti Politici, Sindacati, aventi sede sociale nel Comune di Dicomano.
 - b) In via subordinata, e comunque solo una volta esaurite le esigenze di cui al punto a) alla comunicazione istituzionale.
2. Non potrà essere concessa più di una bacheca a ciascun soggetto giuridico richiedente. L'uso della bacheca non può, per nessuna ragione, essere ceduto a terzi.
3. Il Comune di Dicomano si riserva l'utilizzo di n. 1 bacheca per i propri scopi istituzionali e viene assegnata d'ufficio una bacheca, come stabilita all'inizio di ogni mandato amministrativo, per ciascuno dei gruppi consiliari, costituiti nella fase di insediamento del Consiglio comunale eletto.
4. La formazione di gruppi misti o di nuovi gruppi non implica l'obbligo di concessione di una bacheca.

Art.2 – Localizzazione e competenza

1. Le bacheche di cui trattasi sono numerate progressivamente e localizzate:
 - dal n. 1 al n. 6 nel capoluogo Via Vittorio Veneto
 - dal n. 7 al n.12 nel capoluogo Viale Giuseppe Mazzini
2. La competenza gestionale delle presenti concessioni è affidata all'Area Servizi Finanziari – Ufficio Economato.

Art.3 – Assegnazione

1. Le bacheche riservate ai gruppi consiliari comunali sono individuate d'ufficio garantendo condizioni di pari visibilità da parte della cittadinanza, così come la bacheca destinata ai fini di comunicazione istituzionale.
2. Le bacheche risultanti disponibili successivamente alle operazioni di prima assegnazione, sono assegnate in ordine cronologico di presentazione della richiesta, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ente, previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità.

Art.4 – Durata della concessione

1. La concessione delle bacheche ha di norma durata triennale, salvo per i gruppi consiliari per i quali si osserva la durata del mandato, ed è subordinata:
 - a) alla sottoscrizione di modulo di adesione da parte del Legale Rappresentante del richiedente, o da persona da esso espressamente delegata.
 - b) Al pagamento, in via anticipata, del canone di concessione per il primo anno di concessione e l'impegno ad effettuare i successivi pagamenti a gennaio dell'anno.
2. Trascorso il triennio la nuova concessione è subordinata alla sottoscrizione di una nuova adesione, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla assegnazione.
3. All'atto della sottoscrizione verrà consegnata al richiedente una chiave della bacheca assegnata. Il Comune detiene copia di tutte le chiavi.
4. Al termine del periodo di concessione l'assegnatario dovrà restituire la propria chiave all'Ufficio Comunale competente.

Art.5 – Determinazione del canone di concessione

1. Il canone annuale per l'utilizzo di una bacheca è stabilito in euro 65,00.
2. Il canone annuale viene versato entro il 31 gennaio di ogni anno oppure al momento della richiesta per l'annualità in corso. Per i due anni successivi entro il 31 gennaio salvo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
3. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente dall'organo competente per materia. In tal caso la modifica dell'importo sarà applicata dall'anno successivo a quello di modifica.
4. Sono esentati dal pagamento del canone annuale i gruppi consiliari comunali.

Art.6 – Modalità di utilizzo della bacheca

1. L'assegnatario della bacheca non potrà, pena la revoca dell'atto di concessione, utilizzare la bacheca per conto di altre Associazioni, Enti, Partiti Politici sorti successivamente al rilascio della concessione e/o con diversa denominazione. Inoltre non potrà utilizzare la bacheca per comunicazioni oltraggiose, ingiuriose e scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca della concessione.
2. Il rappresentante legale si impegna, in caso di estinzione del soggetto giuridico, alla immediata comunicazione ed alla riconsegna della bacheca e delle chiavi, entro 30 giorni dalla cessazione. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale può liberare d'ufficio la bacheca ed applicare la sanzione pari ad una annualità del canone.
3. Ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle proprie generalità giuridiche l'Assegnatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

4. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, pena la revoca dell'atto di concessione. È fatto altresì divieto di utilizzare le bacheche per manifesti e avvisi di propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti le consultazioni popolari, pena la revoca dell'atto di concessione.

Art.7 – Manutenzione

1. Le spese di manutenzione ordinaria e pulizia della bacheca sono a carico del concessionario. Il concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune proprietario della corretta conservazione della bacheca, fatta eccezione per le ipotesi di danneggiamento per cause non direttamente imputabili, quali eventi atmosferici, atti vandalici o fatti accidentali.

Art.8 – Cessazione anticipata

1. In caso di cessazione anticipata volontaria della concessione il Comune si impegna a dare disdetta entro il mese di novembre e la cessazione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il concessionario si impegna a dare comunicazione entro il mese di settembre di ogni anno e la cessazione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art.9 – Revoca

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti di cui all'art.1
 - mancato pagamento del canone entro il termine indicato nella diffida ad adempiere
 - uso improprio della bacheca per affissione di pubblicità a carattere commerciale, messaggi osceni, pubblicazione di atti di qualsiasi genere che provochino un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
 - per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento
 - per motivi di ordine pubblico, pubblico interesse e circolazione stradale.In caso di revoca dell'atto di concessione della bacheca, il concessionario si impegna all'immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio comunale preposto.

Art.10 – Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'assegnazione dei nuovi spazi avviene d'ufficio per i gruppi consiliari, per la bacheca istituzionale e, in via prioritaria, previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità, per i concessionari delle bacheche in Piazza Repubblica. Le bacheche attuali

superiori di larghezza ai mt. 2,50 possono dar luogo all'assegnazione di due bacheche di nuova costruzione.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ed abrogano tutte quelle precedenti ed in contrasto con le norme contenute nel presente atto.

Sommario

Art.1 – Oggetto e definizione	1
Art.2 – Localizzazione e competenza	1
Art.3 – Assegnazione	1
Art.4 – Durata della concessione	2
Art.5 – Determinazione del canone di concessione	2
Art.6 – Modalità di utilizzo della bacheca	2
Art.7 – Manutenzione	3
Art.8 – Cessazione anticipata.....	3
Art.9 – Revoca.....	3
Art.10 – Norme transitorie e finali	3